



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 379 del 23/06/2026

OGGETTO: ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78 DENOMINATO CENTRO RIABILITATIVO POLIVALENTE PRIMAVERA, CON SEDE IN PINETO (TE) DELL'ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA E.T.S.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 23/06/2026

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	ASSENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale

OGGETTO: Accreditamento ex art. 12 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. dell'Ambulatorio di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato Centro Riabilitativo Polivalente Primavera, con sede in Pineto (TE) dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;
- la LRA 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii. *“Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*;
- la LRA n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 *“Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento”* e 2.3 *“Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accREDITamento (O.R.A.)”* le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'AccREDITamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accREDITamento (C.C.R.A.);
- l'art. 36 della legge 16/12/2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*;
- l'art. 4, comma 7, lett. c), del decreto-legge 27/12/2024, n. 202, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”* convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, che ha sostituito il comma 7-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

RICHIAMATI:

- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'AccREDITamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'AccREDITamento (GERA);
- la DGR n. 596 del 07.08.2018 recante la *“Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”* così come aggiornata e sostituita integralmente con la DGR n. 83 del 22/02/2021 avente ad oggetto *“Documento Tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – AccREDITamento e Qualità’. Approvazione”*;

ATTESO che con LRA n. 19/2018 è stato introdotto, nella LRA 32/2007, l'articolo 12-bis *“Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”* che prevede la costituzione presso l'Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo *“OTA”* e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 (*“Documento Tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – AccREDITamento e Qualità’. Approvazione”*) è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

VISTO l'art. 35 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009) e ss.mm.ii., il quale dispone che *«Le strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogavano*

prestazioni socio - sanitarie a seguito di "Progetti obiettivo" approvati con provvedimento di Giunta regionale, sono provvisoriamente autorizzate ed accreditate, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa di una puntuale ridefinizione della normativa regionale, che consenta alle suddette strutture di accedere all'accREDITAMENTO istituzionale, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale.»;

CONSIDERATO che il Centro Riabilitativo Polivalente Primavera di Pineto (TE) dell'Associazione Focolare Maria Regina, avendo erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di "Progetti Obiettivo" approvati con provvedimenti della Giunta Regionale antecedenti la data del 1° gennaio 2009 e risultando pertanto provvisoriamente accreditato ai sensi dell'art. 35 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, si trova in una fase assimilabile a quella delle strutture in accREDITAMENTO predefinitivo di cui all'art. 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., come si evince dal DCA n. 51/2013 e dal Piano sanitario regionale 1999-2001 di cui alla L.R. 2 luglio 1999, n. 37;

CONSIDERATO, altresì, che il legale rappresentante della Associazione Focolare Maria Regina Onlus con sede legale in Pineto (TE) ha presentato domanda di accREDITAMENTO definitivo dell'Ambulatorio di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 denominato "Centro Riabilitativo Polivalente Primavera", sito in Pineto (TE), via Oberdan, n. 22, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- l'autorizzazione definitiva all'esercizio ex art. 4, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. rilasciata il 27/12/2012 dal Comune di Pineto (TE) in favore dell'Associazione Focolare Maria Regina, per l'erogazione, tra l'altro, di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 in regime ambulatoriale nel predetto "Centro Riabilitativo Polivalente Primavera";
- l'autodichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S. sul mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi, trasmessa dal SUAP del Comune di Pineto (TE) (TRASMISSIONE PRATICA N. 90003250678-09012026-1313 - SUAP 3752 - 90003250678 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA E.T.S.) e acquisita agli atti con prot. n. RA/ 0009081/26 del 13/01/2026;

EVIDENZIATO che con nota prot. n. RA/0498140/25 del 17/12/2025 il Servizio AccREDITAMENTO e Accordi contrattuali ha chiesto alla ASL 04 di Teramo di trasmettere la Convenzione sottoscritta con il Centro Riabilitativo Polivalente Primavera di Pineto nell'ambito dei Progetti Obiettivo regionali;

RILEVATO che, secondo quanto stabilito nello schema di Convenzione allegato alla Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Teramo n. 1210 del 20/12/2012, trasmessa con nota della stessa ASL prot. n. 0102769/25 del 22/12/2025, il suddetto Centro Riabilitativo è da considerarsi provvisoriamente accreditato per una capacità produttiva massima giornaliera di n. 50 prestazioni ambulatoriali individuali e n. 30 prestazioni domiciliari, per prestazioni sanitarie riabilitative (fisiche, psicologiche, sensoriali, motorie, logopediche, cognitive, etc.) di cui all'art. 26 della legge n. 833/78;

VISTA la nota prot. n. RA/0004754/26 del 08/01/2026 con la quale il Servizio AccREDITAMENTO e Accordi contrattuali ha avviato presso l'OTA le verifiche sul possesso dei requisiti di accREDITAMENTO definitivo del Centro Riabilitativo Polivalente Primavera, con sede in Pineto (TE) dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S.;

PRESO ATTO del parere tecnico Prot. n. 294 del 23/03/2026 (acquisito internamente in pari data con Prot. n. RA/0117576/26), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo di base, ex art. 12, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., dell'Ambulatorio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 denominato Centro Riabilitativo Polivalente Primavera, con sede in via Oberdan n. 22, Pineto (TE) dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S., relativamente ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI
- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

per l'erogazione delle seguenti prestazioni:

n. 50 prestazioni ambulatoriali individuali e n. 30 prestazioni domiciliari;

RITENUTO di rilasciare, in favore dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S., l'accreditamento definitivo del suddetto Ambulatorio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 in Pineto (TE), per una capacità produttiva massima giornaliera di n. 50 prestazioni ambulatoriali individuali e di n. 30 prestazioni domiciliari;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”*;
- ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali, attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **DI PRENDERE ATTO** del parere tecnico Prot. n. 294 del 23/03/2026, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accreditamento definitivo di base, ex art. 12, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., dell'Ambulatorio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 denominato Centro Riabilitativo Polivalente Primavera, con sede in via Oberdan n. 22, Pineto (TE) dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S., relativamente ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

per l'erogazione delle seguenti prestazioni:

n. 50 prestazioni ambulatoriali individuali e n. 30 prestazioni domiciliari;

2. **DI RILASCIARE**, in favore dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S., l'accreditamento definitivo del suddetto Ambulatorio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, con sede in via Oberdan n. 22, Pineto (TE), per una capacità produttiva massima giornaliera di n. 50 prestazioni ambulatoriali individuali e di n. 30 prestazioni domiciliari;

3. **DI PRECISARE** che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”*;
- ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

4. **DI PRECISARE**, altresì, che l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possono derivare;

5. **DI DARE ATTO** che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

6. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sarà notificato al rappresentante legale dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S. e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;
7. **DI DEMANDARE** al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Vacante

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: All 1 ASR 294-26 Centro Riabilitativo Primavera.pdf

Impronta B9FC29F4C7986E5C97E379393DA41E93A02602B924CABD994286792272CAE9DB



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

A pag. 3, al secondo capoverso introdotto da "DATO ATTO che", prima delle parole "il Direttore del Dipartimento Sanità", ADDE "il Dirigente del Servizio proponente e". A pag. 3, al secondo capoverso introdotto da "DATO ATTO che", DELE "attesta" ADDE "attestano". N. 3 postille approvate dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale Dott. Marco De Santis



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 23/06/2026 12:36:23
Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)
**MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO**

Data: 23/06/2026 13:06:06
Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135